



## Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato (OPTA)

del 20 dicembre 2019

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),*

visto l'articolo 17<sup>e</sup> capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 1985<sup>1</sup> concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin);  
visti gli articoli 18<sup>a</sup> capoverso 3 e 21<sup>a</sup> capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 7 novembre 2007<sup>2</sup> concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin),

*ordina:*

### Sezione 1: Requisiti dei programmi d'agglomerato

**Art. 1**            Struttura di un programma d'agglomerato

Un programma d'agglomerato deve includere almeno le parti seguenti:

- a. una parte principale;
- b. una parte con le misure;
- c. se è già stata stipulata una convenzione sulle prestazioni in una delle generazioni precedenti, le tabelle di attuazione con le informazioni richieste dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) corredate di rappresentazioni cartografiche.

**Art. 2**            Parte principale

<sup>1</sup> La parte principale deve includere almeno gli elementi seguenti:

- a. un'analisi della situazione e delle tendenze relative ai trasporti e agli insediamenti, tenendo conto del paesaggio, e all'ambiente;

RS 725.116.214

<sup>1</sup> RS 725.116.2

<sup>2</sup> RS 725.116.21

- b. uno scenario auspicato dell'agglomerato, con gli obiettivi di sviluppo relativi ai trasporti e agli insediamenti, tenendo conto del paesaggio;
- c. una descrizione della necessità d'intervento nei settori trasporti e insediamenti;
- d. strategie settoriali nei settori trasporti e insediamenti, tenendo conto del paesaggio;
- e. una descrizione delle misure e del loro ordine di priorità;
- f. un rapporto di attuazione, se in una delle generazioni precedenti è stata stipulata una convenzione sulle prestazioni.

<sup>2</sup> Gli elementi di cui ai capoversi 1 lettere a, b, d ed e devono essere corredati di rappresentazioni cartografiche.

### **Art. 3** Parte con le misure

La parte con le misure deve includere almeno gli elementi seguenti:

- a. una scheda per ogni misura pronta per essere realizzata entro quattro anni dall'approvazione del corrispondente decreto federale concernente il programma Traffico d'agglomerato (misura A);
- b. una scheda per ogni misura che presumibilmente soddisferà i requisiti previsti per una misura A nella generazione successiva del programma Traffico d'agglomerato (misura B);
- c. una tabella con le misure A e B;
- d. una tabella con le misure relative alle pianificazioni nazionali, cantonali e altre pianificazioni rilevanti in Svizzera e nelle regioni estere limitrofe nel settore trasporti, che sono connesse alle misure di cui alla lettera c e il cui finanziamento è stato garantito.

### **Art. 4** Misure

<sup>1</sup> Il programma d'agglomerato deve includere misure nelle seguenti categorie:

- a. misure infrastrutturali di trasporto per le quali gli enti responsabili chiedono contributi federali secondo l'articolo 21 o 21a OUMin;
- b. misure di trasporto non cofinanziate dalla Confederazione;
- c. misure relative agli insediamenti.

<sup>2</sup> Per tutte le categorie di misure di cui al capoverso 1 il programma d'agglomerato deve contenere misure A e B.

<sup>3</sup> Per ogni misura infrastrutturale di trasporto devono essere fornite informazioni relative ai criteri seguenti:

- a. indicazione che precisa se e per quale importo è richiesto un cofinanziamento da parte della Confederazione;
- b. coerenza conformemente all'articolo 6;

- c. stato della pianificazione;
- d. rapporto costi-benefici;
- e. misura pronta per essere realizzata e finanziamento assicurato.

<sup>4</sup> Se si tratta di una misura infrastrutturale di trasporto all'estero, occorre inoltre indicare se ci si può attendere un beneficio determinante in Svizzera.

#### **Art. 5** Progetto preliminare

<sup>1</sup> Se i costi d'investimento di una misura infrastrutturale di trasporto superano i 50 milioni di franchi, per una misura A deve essere presentato un progetto preliminare secondo la norma SIA 103 2014, seconda edizione riveduta, Regolamento per le prestazioni e gli onorari nell'ingegneria civile<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Il progetto preliminare deve essere presentato entro nove mesi dal termine di cui all'articolo 9 capoverso 1.

#### **Art. 6** Coerenza

Il programma d'agglomerato e le misure in esso incluse devono garantire:

- a. la coerenza tra una generazione e l'altra;
- b. la coerenza di contenuti tra gli elementi di cui all'articolo 2; e
- c. il coordinamento con le pianificazioni nazionali, cantonali e altre pianificazioni rilevanti in Svizzera e nelle regioni estere limitrofe.

#### **Art. 7** Requisiti di base

Il programma d'agglomerato deve soddisfare i requisiti di base seguenti:

- a. fornire la prova dell'esistenza di un ente responsabile secondo l'articolo 23 OUMin, dell'adeguato coinvolgimento degli enti territoriali interessati e dell'adeguato coinvolgimento della popolazione interessata;
- b. contenere una descrizione di tutti gli elementi di cui all'articolo 2 e una pianificazione globale coerente secondo l'articolo 6;
- c. contenere misure, classificate a seconda della priorità, che derivano dallo scenario auspicato, dalle strategie settoriali e dalla necessità d'intervento;
- d. fornire la prova di un controllo efficace per garantire l'avvio dell'esecuzione e dell'attuazione nei termini previsti.

#### **Art. 8** Approvazione cantonale del programma d'agglomerato

Prima di essere presentato alla Confederazione, il programma d'agglomerato deve essere approvato dall'autorità cantonale competente.

<sup>3</sup> La norma SIA 103 può essere consultata gratuitamente sul sito della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti all'indirizzo [www.shop.sia.ch](http://www.shop.sia.ch) > Normenwerk > Ingenieur.

**Art. 9** Presentazione

<sup>1</sup> L'ARE comunica all'ente responsabile la data entro cui deve presentare il programma d'agglomerato. La Confederazione non esamina i programmi d'agglomerato presentati dopo tale data.

<sup>2</sup> L'ente responsabile comunica all'ARE, almeno un anno prima di tale data, se intende presentare un programma d'agglomerato. Se non rispetta questo termine, la Confederazione può astenersi dall'esaminare il programma d'agglomerato.

**Sezione 2: Procedura d'esame****Art. 10** Uffici federali coinvolti

L'ARE coinvolge l'Ufficio federale delle strade, l'Ufficio federale dei trasporti e l'Ufficio federale dell'ambiente nell'esame dei programmi d'agglomerato.

**Art. 11** Esame preliminare

<sup>1</sup> L'ARE esamina se il programma d'agglomerato presentato soddisfa i requisiti di cui agli articoli 1-3 e 8.

<sup>2</sup> Se il programma d'agglomerato è incompleto, all'ente responsabile può essere concesso un termine di 21 giorni per fornire le informazioni mancanti.

<sup>3</sup> Se le informazioni mancanti non sono fornite entro il termine di cui al capoverso 2 e non è quindi possibile effettuare una valutazione adeguata del programma d'agglomerato, l'ARE non esamina il programma.

**Art. 12** Esame dei requisiti di base

<sup>1</sup> Se i requisiti di cui agli articoli 1-3 e 8 sono soddisfatti, l'ARE esamina se il programma d'agglomerato soddisfa i requisiti di base.

<sup>2</sup> Se non sono soddisfatti tutti i requisiti di base e non è quindi possibile effettuare una valutazione adeguata, l'ARE non esamina il programma d'agglomerato.

**Art. 13** Valutazione delle misure

<sup>1</sup> Se sono soddisfatti i requisiti di base, gli uffici federali coinvolti nella procedura d'esame valutano le misure di cui all'articolo 4 capoverso 1.

<sup>2</sup> Possono modificare la priorità delle misure prevista nel programma d'agglomerato.

<sup>3</sup> Le misure infrastrutturali di trasporto sono valutate sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 capoverso 3. Il rapporto costi-benefici di una misura infrastrutturale di trasporto è valutato in base ai costi d'investimento della misura e secondo gli obiettivi d'efficacia di cui all'articolo 17d capoverso 2 LUMin.

**Art. 14** Valutazione del programma

<sup>1</sup> Il programma d'agglomerato è valutato in base al rapporto costi-benefici e allo stato di attuazione.

<sup>2</sup> Per valutare il rapporto costi-benefici sono determinanti le misure classificate come misure A e B dagli uffici federali coinvolti nella procedura d'esame. I benefici del programma d'agglomerato risultano dalla sua efficacia complessiva. Essa è valutata sulla base degli elementi di cui all'articolo 2, della coerenza di cui all'articolo 6 e degli obiettivi di efficacia di cui all'articolo 17*d* capoverso 2 LUMin.

<sup>3</sup> Per la valutazione dello stato di attuazione sono determinanti le misure A conformemente alla convenzione sulle prestazioni della penultima generazione.

**Art. 15** Rapporto d'esame

<sup>1</sup> L'ARE riporta i risultati dell'esame del programma d'agglomerato in un rapporto d'esame.

<sup>2</sup> L'ente responsabile competente può esprimere il proprio parere sulla versione provvisoria del rapporto d'esame.

**Sezione 3:****Contributi federali forfettari per i provvedimenti di cui all'articolo 21*a* OUMin****Art. 16** Limite massimo dei costi d'investimento

Il limite massimo dei costi d'investimento per i provvedimenti che beneficiano di contributi federali forfettari secondo l'articolo 21*a* OUMin è pari a 5 milioni di franchi.

**Art. 17** Calcolo

<sup>1</sup> I costi standardizzati secondo l'articolo 21*a* capoverso 3 OUMin sono determinati sulla base dei costi d'investimento che figurano nei programmi d'agglomerato in relazione ai provvedimenti interessati. A tal fine si tiene conto dei costi medi per unità di prestazione.

<sup>2</sup> La qualità concettuale dei provvedimenti è valutata in base ai criteri seguenti:

- a. integrazione sistemica dei provvedimenti nella pianificazione globale dei trasporti;
- b. effetto dei provvedimenti sul programma d'agglomerato.

<sup>3</sup> Se i provvedimenti presentano un basso grado di integrazione territoriale nella pianificazione globale dei trasporti, nonché un effetto ridotto sul programma d'agglomerato, i costi standardizzati sono ridotti del 15 per cento al massimo.

<sup>4</sup> Si applica l'aliquota di contribuzione fissata nel corrispondente decreto federale.

## Sezione 4: Attuazione dei programmi d'agglomerato

### Art. 18 Avvio dell'esecuzione dei progetti di costruzione

<sup>1</sup> L'esecuzione dei progetti di costruzione deve essere avviata al più tardi:

- a. per i programmi d'agglomerato di terza generazione per i quali l'Assemblea federale stanziava crediti d'impegno a partire dal 2019, sei anni e tre mesi dopo l'approvazione del corrispondente decreto federale;
- b. per i programmi d'agglomerato a partire dalla quarta generazione, cinque anni e tre mesi dopo l'approvazione del corrispondente decreto federale.

<sup>2</sup> In casi eccezionali motivati, l'ARE può concedere un termine supplementare di tre anni.

<sup>3</sup> Se contro un progetto di costruzione è in atto una procedura di ricorso o se riesce il referendum che vi si oppone, la decorrenza dei termini per questa misura è sospesa fino al passaggio in giudicato di una decisione. Ciò si applica anche alle misure direttamente connesse con la misura interessata dalla sospensione dei termini.

<sup>4</sup> I capoversi 2 e 3 non si applicano alle misure che beneficiano di contributi federali forfettari.

### Art. 19 Requisiti relativi alle misure rilevanti per il piano direttore

Se è una misura infrastrutturale di trasporto rilevante per il piano direttore o una misura relativa agli insediamenti strettamente correlata a detta misura, la misura A deve essere iscritta nel piano direttore con lo stato di coordinamento «dato acquisito» e approvata dalla Confederazione al più tardi al momento della conclusione della convezione sulle prestazioni.

### Art. 20 Obbligo d'informazione

<sup>1</sup> L'ente responsabile informa senza indugio l'ARE di qualsiasi modifica che influisca sul programma d'agglomerato esaminato o sulle convenzioni sulle prestazioni concluse.

<sup>2</sup> Ogni quattro anni, l'ente responsabile informa l'ARE dei valori di riferimento per gli indicatori di monitoraggio e di controllo secondo le prescrizioni dell'Ufficio e presenta un rapporto in merito al raggiungimento di tali obiettivi. I valori di riferimento si basano sugli indicatori seguenti:

- a. quota del trasporto individuale motorizzato in base alla distanza giornaliera;
- b. numero di persone coinvolte in incidenti che hanno riportato ferite o sono decedute;
- c. numero di abitanti per classe di collegamento del trasporto pubblico;
- d. numero di occupati per classe di collegamento del trasporto pubblico;
- e. densità delle zone abitative, delle zone miste e di quelle centrali.

<sup>3</sup> Ogni quattro anni, l'ente responsabile trasmette all'ARE le tabelle di attuazione di cui all'articolo 1 lettera c. Ciò vale anche se non presenta un programma d'agglomerato durante la generazione in corso.

## **Sezione 5: Disposizioni finali**

**Art. 21** Considerazione dei programmi d'agglomerato

I programmi d'agglomerato sono considerati elementi di base nelle pianificazioni settoriali della Confederazione nel settore dei trasporti.

**Art. 22** Esecuzione

L'ARE ha la facoltà di emanare direttive per precisare l'esame dei programmi d'agglomerato.

**Art. 23** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DATEC del 20 dicembre 2017<sup>4</sup> concernente i termini e il calcolo dei contributi per i provvedimenti nell'ambito del programma Traffico d'agglomerato è abrogata.

**Art. 24** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

20 dicembre 2019

Dipartimento federale dell'ambiente,  
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:  
Simonetta Sommaruga

<sup>4</sup> RU 2018 73

